

	COMUNE DI S. GIORGIO DI PIANO CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	
Area	“Programmazione e gestione del territorio”	
PROGETTO ESECUTIVO	MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA	
UFFICIO TECNICO COMUNALE	RUP: Arch. Elena Chiarelli Progettista: Arch. Nicola Rimondi Geom. Matteo Zuppiroli Direttore di Area: Arch. Elena Chiarelli	
AMMINISTRAZIONE	Sindaco: Paolo Crescimbeni	
ELAB. 07	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA	
	San Giorgio di Piano, giugno 2021	

**PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA
DELLA RETE VIARIA – DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO
ANNUALITA' 2021**

IMPORTO COMPLESSIVO Q.E. € 180.000,00

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PARTE AMMINISTRATIVA

IMPORTO A BASE D'ASTA € 142.743,80
di cui € 2.453,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

INDICE

CAPO I°- Oggetto ed ammontare dell'Appalto - Condizioni che lo regolano

ART. 1 - Oggetto dell'appalto

- « 2 - Descrizioni delle opere
- « 3 - Ammontare dell'appalto
- « 4 - Documenti che fanno parte integrante del contratto
- « 5 - Condizioni di ammissibilità alla gara d'appalto
- « 6 - Garanzie e coperture assicurative
- « 7 - Stipulazione del contratto - Domicilio dell'Impresa - Indicazione delle persone che possono riscuotere
- « 8 - Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'Impresa
- « 9 - Subappalto
- « 10 - Occupazioni temporanee
- « 11 - Consegna dei lavori
- « 12 - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - Penale per il ritardo
- « 13 - Condotta dei lavori da parte dell'Impresa
- « 14 – Contabilità dei Lavori
- « 15 - Lavori a corpo
- « 16 - Lavori a misura
- « 17 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera
- « 18 - Anticipazione del prezzo
- « 19 - Pagamenti in acconto
- « 20 - Pagamenti a saldo
- « 21 - Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti
- « 22 - Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo
- « 23 - Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
- « 24 - Anticipazione del pagamento di taluni materiali
- « 25 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
- « 26 - Oneri ed obblighi dell'Impresa
- « 27 - Danni di forza maggiore
- « 28 - Responsabilità dell'Impresa
- « 29 - Sicurezza nel cantiere
- « 30 - Piani di sicurezza
- « 31 - Prezzi unitari
- « 32 - Lavori non previsti in contratto
- « 33 - Riserve dell'Impresa
- « 34 - Manutenzione delle opere - Conto finale - Collaudo
- « 35 – Rescissione del contratto
- « 36 – Definizione delle controversie

CAPO I°

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO -CONDIZIONI CHE LO REGOLANO-

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, prestazioni e provviste occorrenti per i lavori di **MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA**

Art. 2 - DESCRIZIONE DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto dell'Appalto si possono descrivere sommariamente come appresso, salve le più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione Lavori:

OPERE A CORPO E MISURA

1. Scavi, tagliasfalto e fresature ;
2. Conglomerati bituminosi;
3. Segnaletica stradale e messa in quota di lapidi, botole e chiusini;

La descrizione di cui sopra ha carattere puramente esemplificativo mentre la consistenza quali - quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'Appalto si può dedurre, rispettivamente, dall'Articolo che segue, dai disegni facenti parte integrante del progetto, dall'Elenco Prezzi Unitari, dai quali si ricava, l'importo delle opere "a misura".

Art. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'appalto è dato a corpo. L'importo complessivo dell'Appalto ammonta ad € **142.743,80** (euro centoquarantaduemilasettecentoquarantatre/80), di cui € 140.290,20 per lavori ed € 2.453,60 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, come risulta dalla specificazione delle parti d'opera e delle varie categorie di lavoro di cui al prospetto di seguito riportato. Gli importi sono stati stabiliti da quotazioni di mercato ricavate da listini di magazzini/impianti produttivi della zona, con le eventuali correzioni nella descrizione, negli oneri o nel prezzo, come risulta più esattamente dall'Elenco Prezzi Unitari e Analisi Prezzi allegati al progetto; pertanto le voci dell'Elenco Prezzi saranno le uniche alle quali l'appaltatore dovrà fare riferimento nelle proprie valutazioni tecniche ed economiche:

A) OPERE A CORPO:	€. 140.290,20 (98,28%)
B) ONERI SICUREZZA (NON RIBASSABILI)	€. <u>2.453,60 (1,72%)</u>
TOTALE A BASE D'APPALTO	€. 142.743,80 (100,00%)

(Per il dettaglio degli oneri sicurezza non soggetti a ribasso vedasi computo allegato al PSC).

Gli importi specificati per le diverse voci sono presunti e potranno variare, sia nei valori assoluti, sia nelle rispettive proporzioni, in più o in meno, senza che ciò costituisca per l'Impresa argomento valido per richiedere compensi o indennizzi di qualsiasi genere e comunque, prezzi diversi da quelli indicati nell'Elenco Prezzi, salvo quanto previsto dall'Art. 106 del D.Lgs.50/2016.

Possono partecipare alla procedura di affidamento dei lavori di cui al presente appalto le imprese in possesso della qualificazione ai sensi dell'art. 61 comma 3 – Allegato A del DPR 207/2010.

S'individuano le seguenti categorie di lavori:

CATEGORIA PREVALENTE	CLASSIF.	IMPORTO LAVORI €.	% sul Totale a Base d'Asta
OG3 - Opere Stradali	I	140.290,20	100%

Art. 4 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto, dal presente Capitolato Speciale D'Appalto, e dagli elaborati grafici, si applicano le disposizioni in vigore per le Opere Pubbliche dello Stato, ed in particolare:

- il D.Lgs.50/2016 CODICE DEI CONTRATTI;
- il Regolamento Generale di cui al D.P.R. 207/10 in applicazione del Codice di cui al D.Lgs. 50/2016, per le parti non abrogate;
- il D.M. Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018 n. 49;

L'Impresa dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate o emendate dalle Competenti Autorità in materia di Lavori Pubblici, di materiali di costruzione, di sicurezza ed igiene del lavoro vigenti all'epoca della gara e dell'esecuzione dei lavori.

ART. 5 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ ALLA GARA D'APPALTO

Per essere ammessi a partecipare alla gara di appalto, gli imprenditori devono presentare la documentazione di idoneità giuridica, tecnica e morale che l'Amministrazione prescriverà in conformità alle disposizioni generali vigenti al momento della gara.

Gli Imprenditori, inoltre, devono presentare una dichiarazione con la quale attestino di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sulla esecuzione dell'opera, di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire un'offerta al ribasso.

Art. 6 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

In sede di gara l'offerta dovrà essere corredata da una cauzione pari al 2% dell'importo dei lavori da prestare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Detta cauzione coprirà la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'esecutore dei lavori dovrà costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale quale garanzia a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento con cessazione di effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata ai sensi della normativa vigente.

L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o causa di forza maggiore.

La garanzia di responsabilità civile deve coprire i danni causati a terzi nell'esecuzione dei

lavori; le garanzie, prestate in conformità allo Schema Tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123/2004 e s.m.i., devono prevedere:

alla Sezione A - Danni alle Opere, le seguenti somme assicurate :

- alla partita 1. Opere – una somma corrispondente all'importo di aggiudicazione dei lavori, con l'obbligo per il Contraente del successivo aggiornamento della somma assicurata in caso di variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario;

- alla partita 2. Opere ed impianti preesistenti – la somma di **euro 500.000,00** a primo rischio assoluto, esclusa pertanto l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile;

- alla partita 3. Costi di demolizione e sgombero – la somma di **euro 30.000,00** a primo rischio assoluto, esclusa pertanto l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile;

alla Sezione B – RCT un massimale assicurato non inferiore ad **euro 1.000.000,00**.

Art. 7 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - DOMICILIO DELL'IMPRESA- INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE

L'Aggiudicatario dovrà provvedere alla stipula del contratto definitivo entro 60 (Sessanta) giorni dall'efficacia della aggiudicazione definitiva; il contratto sarà immediatamente impegnativo per l'impresa aggiudicataria, mentre lo diverrà anche per l'Amministrazione non appena approvato dalle superiori Autorità.

L'Aggiudicatario è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2021 (ex art. 1 comma 32 della Legge 160/2019).

La mancata stipulazione del contratto da parte dell'Aggiudicatario darà luogo all'incameramento della cauzione di cui all'articolo precedente oltre all'applicazione delle eventuali ulteriori disposizioni di legge in materia.

Nel contratto d'appalto sarà precisato, anche il domicilio dell'Impresa nonché i Suoi Legali Rappresentanti.

Art. 8 - SPESE DI CONTRATTO DI REGISTRO ED ACCESSORIE A CARICO DELL'IMPRESA

Sono precipuamente a carico dell'Appaltatore le spese di contratto, di bollo, di registro, postali e telegrafiche per comunicazioni d'ufficio all'Appaltatore di notifica, di copie, dei diritti di segreteria etc. etc.

Art. 9 – SUBAPPALTO

Qualora l'Impresa ritenga opportuno, nell'interesse stesso dello sviluppo dei lavori, affidare ad Impresa specializzata o a cottimisti l'esecuzione di una o più parti dell'opera, essa dovrà ottenere preventiva esplicita autorizzazione dalla Amministrazione attuando scrupolosamente tutte le condizioni regolanti il subappalto previste dalla legislazione in materia vigente con particolare riferimento all'art. 105 del D.Lgs.50/2016.

In ogni caso l'Impresa rimane, di fronte all'Amministrazione, unica responsabile dei lavori subappaltati sia per quanto concerne l'esecuzione degli stessi a perfetta regola d'arte, sia per quanto concerne l'adempimento delle norme di legge sul trattamento e tutela dei lavoratori dipendenti dal sub-appaltatore.

Art. 10 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE.

L'Amministrazione provvederà, a proprie cure e spese, alle eventuali occupazioni temporanee di terreni privati che si dovessero rendere necessarie per l'accantieramento nel periodo di esecuzione delle opere, previa corresponsione della relativa indennità da liquidare ai rispettivi proprietari.

L'Impresa provvederà, invece, a sua cura e spese a tutte le eventuali occupazioni temporanee che si rendessero necessarie per deviazioni provvisorie, strade di servizio, per accessi ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per discariche di materiali dichiarati inutilizzati dalla Direzione Lavori, per cave e per tutto quanto necessario all'esecuzione dei lavori previa approvazione, da parte della Direzione, della ubicazione delle discariche medesime. Resta in proposito precisato che l'Impresa, oltre ad essere tenuta ad eseguire, a propria cura e spese, le opere di consolidamento delle discariche che venissero ritenute necessarie, risponderà sempre e direttamente nei confronti dei terzi per le sopra menzionate occupazioni, obbligandosi a sollevare da ogni corrispondente richiesta l'Amministrazione che, pertanto ed in ogni caso rimane del tutto estranea.

Art. 11 - CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori avverrà di regola entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto o, in caso di urgenza, immediatamente dopo l'aggiudicazione dei lavori e prima della stipulazione del contratto con le riserve di legge.

L'Aggiudicatario è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2021 (ex art. 1 comma 32 della Legge 160/2019).

Nel giorno fissato dal Direttore dei Lavori, l'appaltatore deve trovarsi sul luogo indicato e mettere a disposizione del tecnico incaricato di fare la consegna, il numero di canneggiatori, di operai, di utensili e di materiali necessari a fare, ove occorra, il tracciamento delle opere da eseguire. L'Appaltatore deve anche sostenere le spese relative alla consegna, alla verifica ed al tracciamento che fosse già effettuato a cura dell'Amministrazione. Effettuato il tracciamento, saranno collocati i picchetti, i capisaldi, le sagome e i termini ovunque si riconoscano necessari. L'Appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e dei capisaldi e deve ricollocarli quando siano stati tolti.

I tracciati ed i rilievi consegnati dall'Amministrazione all'Impresa dovranno essere considerati solo indicativi e l'Impresa avrà l'obbligo di controllarli entro 5 giorni riferendo all'Amministrazione le eventuali discordanze riscontrate, da riportarsi in apposito verbale. Pertanto l'Impresa sarà responsabile della perfetta rispondenza delle opere ai disegni di progetto, nonché a quelli di dettaglio ed alle istruzioni che la Direzione Lavori si riserva di dare di volta in volta.

La consegna risulterà da apposito verbale redatto in concorso con l'Appaltatore nella forma stabilita dal Regolamento Generale di cui al D.P.R. 207/10 e dalla data di esso decorrerà il termine utile per il compimento delle opere. La consegna dei lavori potrà avvenire in più tempi e per singoli tratti, in tal caso la data legale della consegna, per tutti gli effetti contrattuali sarà quella del primo verbale di consegna parziale.

L'Amministrazione potrà, pertanto, subordinare la consegna di determinati lavori al perfezionamento delle pratiche occorrenti per l'occupazione e la acquisizione dei terreni.

Nel caso in cui l'Amministrazione procedesse alla consegna di determinati lavori con un ritardo tale da pregiudicare il mantenimento dei termini contrattuali da parte dell'Impresa, quest'ultima non avrà diritto di richiedere indennizzi o compensi di sorta, ma solamente ad una proroga pari ai ritardi.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, a ricevere la consegna dei lavori, gli viene assegnato un termine perentorio trascorso il quale inutilmente l'Amministrazione ha diritto di risolvere il contratto o di procedere alla esecuzione d'Ufficio, prescindendo, in questo caso, da tutte le formalità relative a tale procedimento prescritte dal Regolamento Generale. Nel caso di risoluzione del contratto sarà incamerata la cauzione.

Art. 12 - TEMPO UTILE PER ULTIMARE I LAVORI - PENALE PER IL RITARDO

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di giorni 30 (trenta) naturali, consecutivi, e correnti dalla data del verbale di consegna.

La penale pecuniaria rimane stabilita nella misura dell' 1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo.

Tanto la penale quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza che saranno determinate dalla Direzione Lavori, verranno senz'altro inserite nello stato finale a debito dell'Impresa.

La data di ultimazione dei lavori verrà stabilita in contraddittorio, dopo espletate le necessarie constatazioni, redigendo un apposito certificato di ultimazione. Dalla data di tale certificato decorreranno i termini per la redazione dello stato finale o per l'inizio delle

operazioni di collaudo.

Rimane ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione la facoltà di ordinare la sospensione dei lavori senza dover, per questo, indennizzi o risarcimenti all'Impresa, la quale potrà pretendere soltanto la proroga dei limiti di consegna per un periodo di durata pari a quello di sospensione dei lavori.

L'Impresa, qualora per causa ad essa non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere con domanda motivata proroghe, che se riconosciute giustificate, sono concesse dall'Amministrazione purché le domande pervengano prima della scadenza del termine suddetto.

Art 13 - CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'IMPRESA

In genere l'Impresa svilupperà i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale.

A tal fine, prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. f) del D.M. 49/2018, dovrà presentare all'Amministrazione il programma di massima, corredato dall'opportuno grafico, per l'esecuzione delle opere e prenderà accordi con la Direzione Lavori per renderlo definitivo e di gradimento anche dell'Amministrazione, la quale si riserva comunque il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro in un tempo prestabilito senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere speciali compensi.

L'Impresa dovrà incaricare della Direzione del Cantiere, una persona fornita dei necessari requisiti di idoneità tecnica e morale, la quale, per tutta la durata dell'Appalto, dovrà dimorare in luogo prossimo ai lavori. L'Impresa, inoltre, dovrà avere in continuazione un proprio rappresentante sul luogo di lavoro, che può essere anche lo stesso Capo Cantiere, al quale verranno comunicati, a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali o scritti.

I mandati di incarico di cui sopra devono essere depositati presso l'Amministrazione la quale giudica sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla loro accettabilità.

L'Amministrazione si riserva il diritto di esigere dall'Appaltatore il cambiamento immediato dei suoi rappresentanti, senza bisogno di allegare alcun speciale motivo e senza che per ciò debba accordare indennità di sorta all'Appaltatore o al rappresentante allontanato.

Tutti i lavori occorrenti per la formazione delle opere appaltate verranno eseguiti a perfetta regola d'arte in conformità alle previsioni di progetto salvo le eventuali variazioni, aumenti o diminuzioni che venissero imposte dalla Direzione Lavori a norma ed ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016.

Nel caso in cui le opere o le forniture non fossero state eseguite secondo i disegni o le prescrizioni date in proposito o stabilite contrattualmente, la Direzione Lavori fisserà i provvedimenti necessari e gli interventi che l'Impresa dovrà operare al fine di eliminare ogni irregolarità, salva restando la richiesta da parte della Amministrazione del risarcimento dei danni eventualmente subiti.

In ogni circostanza l'Impresa dovrà rendere immediatamente esecutivi gli ordini della Direzione Lavori, sia che riguardino l'esecuzione dei lavori stessi, sia il rifiuto o la sostituzione dei materiali.

L'Impresa potrà tuttavia fare le sue osservazioni in base al disposto dell'art. 14 del D.M. 49/2018

Art. 14 - CONTABILITÀ DEI LAVORI

La contabilità dei lavori sarà tenuta secondo le norme e prescrizioni dettate dal D.M. 49/2018 artt. 13-14-15.

Le osservazioni o riserve dell'Appaltatore sui documenti contabili, nonché il certificato di collaudo, devono essere presentate ed iscritte a pena di decadenza, nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento di cui al comma precedente.

ART. 15. LAVORI A CORPO

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alla singola categoria di lavoro indicata nella tabella di cui all'articolo 3.
4. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
5. Gli oneri di sicurezza (OS), indicati all'art.3, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. **La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.**

ART. 16. LAVORI A MISURA

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
3. La contabilizzazione delle opere è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 2.
4. L'elenco dei prezzi unitari, come ridotto in base all'offerta dell'appaltatore, ha validità esclusivamente per la definizione delle unità di misura e dei prezzi unitari, mentre non assume alcun rilievo in relazione alle quantità ivi indicate.
5. Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell'apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all'articolo 3, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

ART. 17. VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA

1. Non sono valutati i manufatti e i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla DL.

ART. 18. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta a richiesta dell'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile.
2. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, con l'esclusione della rata di saldo, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.
3. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
 - b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;

- c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
 - d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.
5. La Stazione procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

ART. 19. PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22 e 23 e come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale raggiungono gli importi di cui ai commi seguenti.
2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
 - a) al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo 2, comma 3;
 - b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo 5, colonna OS;
 - c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
 - d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
 - e) **al netto della quota parte di anticipazione in compensazione, ai sensi del precedente articolo 18.**
3. **Entro 15 (quindici) giorni** dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
 - a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;
 - b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di

avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 18, comma 2.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a **60 (sessanta)** giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
7. **Le rate di acconto verranno corrisposte a seguito dell'ottemperanza degli obblighi speciali dell'Appaltatore di cui al successivo articolo 26.**

ART. 20. PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro **30 (trenta) giorni** dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di **15 (quindici) giorni**; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'articolo 27, comma 2, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro **30 (trenta) giorni** dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 21, il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
 - a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

ART. 21. FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale elettronica, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
 - a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 53, comma 2; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
 - b) agli adempimenti di cui all'articolo 9 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;
2. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

ART. 22. RITARDO NEI PAGAMENTI DELLE RATE DI ACCONTO E DELLA RATA DI SALDO

1. Non sono dovuti interessi per i primi **60 giorni** intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi **60 giorni** di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.

2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 19, comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002.
3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il **70% dell'importo netto contrattuale**, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, **60 giorni** dalla data della predetta costituzione in mora.
5. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al comma 2.

ART. 23. REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni:
 - a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
 - a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate;
 - a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione;
 - a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
 - b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
 - c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell'anno precedente;
 - d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di

regolare esecuzione a cura del RUP in ogni altro caso;

3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall'appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

ART. 24. ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

ART. 25. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

Art. 26 -ONERI ED OBBLIGHI DELL'IMPRESA

Oltre a quanto prescritto negli articoli precedenti del presente Capitolato Speciale d'Appalto, sono a totale ed esclusivo carico o spesa dell'Impresa e dei quali pure si è tenuto conto nel definire i prezzi unitari, anche gli oneri ed obblighi seguenti:

- 1) la formazione del cantiere mediante sfalcio d'erba, l'installazione delle opportune baracche necessarie al ricovero dei materiali, degli operai; la recinzione ove occorra e la regolare segnalazione sia diurna che notturna mediante appositi cartelli, fanali e sbarramenti sia del cantiere che delle opere in corso di esecuzione, le occupazioni temporanee, l'esecuzione delle strade di accesso ai lavori; l'eventuale presidio dei tratti stradali interessati dai lavori e la loro manutenzione o deviazione provvisoria; l'esposizione dei tabelloni indicativi dei lavori oggetto dell'Appalto.
- 2) La costruzione di eventuali accessi, strade, ponti, passerelle, canali ed in genere di tutte quelle opere provvisorie per mantenere il transito su strade pubbliche e private interessate dalle opere nonché la continuità dei corsi d'acqua comprese le eventuali opere di protezione anche provvisorie.
- 3) La guardia e la sorveglianza, sia di giorno che di notte, quando se ne ravvisasse la necessità, alle opere ed ai materiali, anche di proprietà dell'Amministrazione, sia al fine di evitare danni a terzi che nei riguardi di eventuali furti. Le spese di sorveglianza ed assistenza da parte del personale incaricato dalla Direzione Lavori per le prestazioni effettuate oltre l'orario normale di lavoro dell'Impresa.
- 4) L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei provvedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati; in particolare l'Appaltatore è tenuto alla

osservanza delle norme di cui al D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza cantieri. Pertanto ogni e più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà sull'impresa, restandone sollevata nel modo più assoluto l'Amministrazione e il personale da essa preposto per la Direzione e sorveglianza dei lavori a qualunque causa debba imputarsi l'incidente.

5) La fornitura di tutti i necessari canneggiatori, attrezzi e strumenti e picchetti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relative alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori. Vale all'uopo quale obbligo anche quanto integralmente disposto all'ultimo capoverso (periodo) dell'art. 30 del presente capitolato speciale

6) Le spese e gli oneri derivanti dall'esecuzione di tutte le prove di carico che la Direzione Lavori crederà opportuno eseguire, nonché delle analisi e delle prove sui materiali che si faranno eseguire ai laboratori all'uopo autorizzati per legge.

7) Sono a carico dell'Impresa l'esecuzione di tutti i disegni delle opere eseguite in forma di "as-built", compreso le varianti in opera autorizzate dalla D.L., nonché la produzione di tutte le certificazioni di legge a cui l'impresa sia tenuta a provvedere, il tutto da inoltrare con lettera di trasmissione siglata dall'Impresa medesima e regolarmente protocollata dall'ufficio preposto della stazione appaltante, al fine di approvare il certificato di regolare esecuzione o quando ricorra il certificato di collaudo provvisorio. A GARANZIA DI QUANTO SPECIFICATO AL PRECEDENTE CAPOVERSO, SARA' FACOLTA' DEL RUP IL PROCEDERSI A TRATTENERE SULLE SOMME FINALI DA LIQUIDARE CON LA RATA DI SALDO RIPORTATA NEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, UNA PERCENTUALE PARI AL 5% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI (E COMUNQUE UN MINIMO DI € 5.000,00), SOMMA CHE SARÁ POI SVINCOLATA SOLO A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE.

8) Esecuzione e fornitura di fotografie delle opere durante le varie fasi del loro sviluppo, nel numero e dimensioni che saranno stabilite dalla Direzione Lavori.

9) L'obbligo, da parte dell'Impresa, di rimuovere, a lavori ultimati, qualunque opera costruita provvisoriamente, sgombrando anche eventuali materiali residui, ammassi di detriti, etc. e ripristinando l'ambiente naturale precedente all'occupazione, anche come tappeto erboso.

10) Concessione del libero accesso al cantiere e alle opere di persone, mezzi, materiali ed attrezzature di Imprese esecutrici di altri lavori connessi alla costruzione dell'opera, nonché l'uso parziale o totale da parte di dette Imprese o persone dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, apparecchi di sollevamento per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Amministrazione intenderà eseguire direttamente o a mezzo di altre ditte.

11) Le forniture di energia elettrica e di acqua potabile, necessarie all'esecuzione delle opere, compresi eventuali oneri per allacciamenti, anche provvisori, alle reti esistenti.

12) L'Appaltatore nell'eseguire i lavori in conformità del contratto, deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli siano comunicate verbalmente o per iscritto dal Direttore dei Lavori. E' salva la facoltà dell'Appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.

13) L'Appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese e rischio, le opere che il Direttore dei Lavori riconosce eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali per qualità, misura e peso, diversi da quelli prescritti. Qualora l'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede d'Ufficio alla demolizione ed al rifacimento dei lavori sopradetti. E' salva la facoltà dell'Appaltatore di fare le proprie riserve nei modi prescritti.

14) Il pagamento di tutte le imposte e tasse relative alla conduzione del cantiere.

Art. 27 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Resta contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni gli scoscendimenti, le solcature, ed altri guasti che venissero fatti dalle acque di pioggia o altri avvenimenti atmosferici anche di carattere eccezionale, alle scarpate degli scavi o dei rilevati; gli allagamenti nella zona dei lavori in dipendenza del fatto di non aver l'Impresa mantenuto lo scolo delle acque; gli interramenti delle cunette; dovendo l'Impresa provvedere a riparare tali danni a sua cura e spesa, indipendentemente dalle caratteristiche di eccezionalità dell'evento stesso.

Art. 28 -RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA

L'Impresa, a tutti gli effetti, si assume la più ampia e completa responsabilità sulla conduzione ed esecuzione delle opere sia per quanto concerne il rispetto delle norme di legge e di Regolamento, in vigore sulla accettazione dei materiali e sulla buona esecuzione delle opere medesime, sia per quanto concerne l'organizzazione del cantiere nei riguardi della sicurezza degli operai, delle persone in genere e delle cose pubbliche o private obbligandosi ad indennizzare l'Amministrazione o i terzi degli eventuali danni subiti.

La responsabilità dell'Impresa non risulterà, comunque, limitata o ridotta dall'osservanza pedissequa delle norme contenute nel presente Capitolato o dal Contratto. La piena responsabilità assunta dall'Impresa non risulta minimamente limitata o ridotta neppure dalla presenza in cantiere del personale e della Direzione Lavori come pure dalla sorveglianza ed approvazione delle opere e dei disegni da parte della Direzione Lavori stessa.

Art. 29 - SICUREZZA NEL CANTIERE

I lavori oggetto del presente appalto rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008, per tanto i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera dovranno scrupolosamente attenersi al dettato del suddetto decreto. In particolare ineriranno all'Appaltatore i seguenti obblighi specifici:

- 1 - Attuare tutte le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori elencati dagli art.15 e 95 D.Lgs 81/08.
- 2 - Mantenere il cantiere in condizioni ordinate e di sufficiente salubrità (art. 95 comma 1/a).
- 3 - Scegliere l'ubicazione dei posti di lavoro, tenendo conto delle condizioni d'accesso a tali posti, definendo vie e zone di spostamento o di circolazione (art. 95 comma 1/b).
- 4 - Stabilire le condizioni di movimentazione dei vari materiali (art. 95 comma 1/c).
- 5 - Provvedere alla manutenzione, al controllo prima dell'entrata in servizio ed al controllo periodico degli impianti e dei dispositivi, al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori (art. 95 comma 1/d).
- 6 - Assicurare la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratti di materie e di sostanze pericolose (art. 95 comma 1/e).
- 7 - Effettuare l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi o sotto fasi di lavori (art. 95 comma 1/f).
- 8 - Organizzare la cooperazione tra i datori di lavoro e lavoratori autonomi (art. 95 comma 1/g).
- 9 - Coordinare le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere (art. 95 comma 1/h).
- 10 - Acquistare macchine provviste di parchi "CE" così come disposto dalla direttiva macchine approvata con D.P.R. 24/07/1996 n°459.
- 11 - Adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII del decreto (art. 96 comma 1/a).
- 12 - Predisporsi l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili ed

individuabili (art. 96 comma 1/b).

13 - Curare la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento (art. 96 comma 1/c).

14 - Curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute (art. 96 comma 1/d).

15 - Curare le condizioni di rimozione di materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento col Committente o il Responsabile dei lavori (art. 96 comma 1/e).

16 - Curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvenga correttamente (art. 96 comma 1/f).

17 - Redigere ovvero accettare e gestire i piani di sicurezza e coordinamento adempiendo in tal modo al dettato del decreto 81/08 e specificatamente ai seguenti obblighi:

- valutare i rischi
- elaborare la relazione di valutazione dei rischi individuando le misure di prevenzione e protezione e predisponendo il programma delle misure adottate
- rielaborare i provvedimenti suddetti in occasione di modifiche ai processi produttivi
- fornire in caso di affidamento di lavori ad imprese o lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi nell'ambiente di lavoro e sulle misure adottate
- cooperare all'attuazione delle misure P.P. incidenti per eliminare anche i rischi da interferenza sull'attività lavorativa appaltata e coordinare gli interventi di imprese .

Art. 30 - PIANI DI SICUREZZA

Entro 15 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore redigerà e consegnerà alla D.L. un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del D.Lgs 81/2008 ed un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo sia approntato ai sensi del D.Lgs 81/2008, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui sopra.

Art. 31 - PREZZI UNITARI

I prezzi in base ai quali saranno liquidati i lavori appaltati a "corpo" e le somministrazioni, risultano dal "Elenco Prezzi Unitari", allegato al Contratto, con applicazione del ribasso percentuale offerto. I prezzi di Elenco sono, in ogni caso, comprensivi delle seguenti prestazioni:

- a) **per i materiali:** ogni spesa, nessuna eccettuata, per forniture, trasporti, cali, perdite, sprechi, etc. ed ogni altra prestazione occorrente per darli pronti all'impiego, a piè d'opera, in qualsiasi punto del lavoro, nonché gli oneri di cui all'art. 26 del presente CSA.
- b) **per le mercedi** della mano d'opera, ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, etc. nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno.
- c) **per noli:** ogni spesa per dare macchinari, carburanti, lubrificanti e mezzi di lavoro a piè d'opera oltre alla mano d'opera necessaria al loro funzionamento.
- d) **per i lavori a misura,** tutte le spese per mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capo II° e III° del presente Capitolato, le spese generali; le spese e le indennità di passaggio attraverso le proprietà private o di occupazione di suolo

pubblico o privato.

Sono inoltre comprese le spese per opere provvisoriale, nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Per i lavori che dovessero richiedere prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, non verrà corrisposto dall'Amministrazione alcun compenso o maggiorazione, restando ogni conseguente onere a carico dell'Impresa.

Si precisa che di tutti gli oneri ed obblighi, specificati nel presente articolo e negli altri articoli del Capitolato, si è tenuto conto nello stabilire i prezzi unitari a base dell'importo dei lavori a "corpo" e delle prestazioni a misura per i lavori in economia (liste settimanali).

I prezzi unitari dell' ELENCO PREZZI UNITARI saranno quindi tenuti dall'Amministrazione per validi ed immutabili e, in caso di aggiudicazione, varranno quali prezzi contrattuali, con applicazione dello sconto di gara offerto ai fini della liquidazione negli atti di contabilità.

Art. 32 - LAVORI NON PREVISTI IN CONTRATTO -

Per l'esecuzione di lavori non previsti o per i quali non si abbiano corrispondenti prezzi nell'Elenco Prezzi Unitari, si procederà alla determinazione di NUOVI PREZZI con l'uso del listino di riferimento impiegato per la definizione delle lavorazioni in progetto oppure alla loro esecuzione in economia, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

Art. 33 -RISERVE DELL'IMPRESA

Ogni riserva da parte dell'Impresa dovrà essere formulata nei modi e termini prescritti dal D.M. 49/2018.

L'Impresa, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuta ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione Lavori, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate od ordinate, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori, e ciò sotto pena di rivalsa di tutti i danni che potessero derivare all'Amministrazione. L'esame di tali riserve avverrà a lavori ultimati e precisamente in sede di liquidazione finale dei medesimi. L'eventuale anticipato esame di esse o di parte di esse, che l'Amministrazione, a suo giudizio insindacabile ritenesse di fare, non infirma il principio suesposto che deve intendersi fissato come precisa norma contrattuale. Con l'approvazione del Certificato di collaudo o di regolare esecuzione, l'Amministrazione adotterà le proprie determinazioni definitive in ordine alle eventuali riserve e domande dell'Impresa regolarmente formulate nei modi sopracitati.

Art. 34 - MANUTENZIONE DELLE OPERE- CONTO FINALE - COLLAUDO

Non appena ricevuta comunicazione da parte dell'Impresa che i lavori sono ultimati, la Direzione Lavori eseguirà una visita alle opere onde effettuare, in contraddittorio, le necessarie prove, controlli e constatazioni dopo le quali, se positive, sarà emesso il certificato di ultimazione.

Con l'emissione del Certificato di Ultimazione, l'Amministrazione prende in consegna l'opera, con la facoltà d'uso, mentre rimarrà a totale carico dell'Impresa la completa manutenzione e conservazione in pristino stato della stessa fino alla emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Nell'esercitare la suddetta manutenzione e conservazione, l'Impresa dovrà adottare tutte le precauzioni necessarie per non intralciare o rendere pericoloso l'uso d'opera e su di essa graverà ogni responsabilità sia civile che penale.

Nel caso in cui l'Impresa non fosse sollecitata nell'intervenire entro il termine prescritto, con lettera, dalla Direzione lavori, l'Amministrazione avrà piena facoltà di provvedere, a spese dell'Impresa, alla esecuzione delle opere necessarie.

Entro e non oltre 90 (novanta) giorni dal Certificato di Ultimazione sarà redatto, da parte dell'Amministrazione, il Conto Finale dei lavori a norma dell'art. 14 del D.M. 49/2018.

L'Amministrazione, nell'approvare il certificato di regolare esecuzione, adotterà le proprie determinazioni definitive in ordine alle eventuali riserve e domande dell'Impresa regolarmente formulate.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa copertura assicurativa, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 del Codice Civile.

Art. - 35 - RESCISSIONE DEL CONTRATTO

Nel caso che si dovesse provvedere allo scioglimento del contratto per volontà dell'Amministrazione si procederà a norma dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/16. Nel caso invece che lo scioglimento del contratto si rendesse necessario per frode o grave negligenza da parte dell'Impresa anche in materia di sicurezza di cui al D.Lgs n. 81 del 9/4/2008 si procederà a norma dell'articolo 110 del D.Lgs. 50/16, nonché a norma del suddetto D. Lgs 81/08.

Per quanto riguarda i contenziosi che dovessero insorgere si fa riferimento all'art. 205 del D.Lgs. 50/16.

Art. 36 -DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualunque controversia che fosse insorta fra l'Amministrazione e l'Impresa durante il corso dei lavori, nessuna esclusa né eccettuata, e che non si sia potuto definire, mediante accettazione della proposta di conciliazione formulata dal responsabile di procedimento, sarà competente il foro di Bologna.